

La ricorrente sostiene che l'imposizione da parte del Consiglio di misure restrittive nei suoi confronti costituisce una violazione sufficientemente grave di obblighi volti a conferire diritti agli individui e, di conseguenza, si configura la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea. Tale violazione è stata la causa diretta di notevoli danni materiali e immateriali subiti dalla ricorrente e per i quali quest'ultima ha diritto al risarcimento.

Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — DQ e a./Parlamento

(Causa T-38/17)

(2017/C 104/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: DQ e altre tredici parti (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile la presente istanza;
- condannare il convenuto al pagamento di EUR 92 200 per il danno materiale arrecato;
- condannare il convenuto all'integralità delle spese nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente su diversi illeciti ed omissioni che sarebbero stati commessi dall'amministrazione del convenuto e che sarebbero all'origine del danno materiale subito dalle parti ricorrenti, consistente nel complesso delle spese d'avvocato sostenute nell'ambito della domanda di assistenza da esse presentata il 24 gennaio 2014, a norma dell'articolo 24, comma 1, dello statuto dei funzionari.
2. Secondo motivo, vertente sul comportamento irregolare, in particolare consistente in una forma di corruzione pregiudizievole agli interessi dell'Unione, nei procedimenti di selezione dei candidati, che risulta abusivo ed intimidatorio, da parte del Capo Unità delle parti ricorrenti, nell'esercizio quotidiano delle loro attività.
3. Terzo motivo, vertente sulla lesione inferta da tale comportamento alla dignità delle parti ricorrenti, nonché alla loro integrità psico-fisica, e che arreca pregiudizio alle loro carriere professionali e alla loro vita familiare.
4. Quarto motivo, vertente sul pregiudizio materiale, sorto ed attuale, subito dalle parti ricorrenti, che sarebbe intimamente collegato alla malevolenza dimostrata dal Parlamento nei loro confronti, nonché a varie iniziative che esse hanno dovuto intraprendere, segnatamente con riferimento alla necessità di avvalersi dell'assistenza di un avvocato.
5. Quinto motivo, vertente sulla mancata reazione dei superiori gerarchici delle parti ricorrenti, malgrado l'urgenza e la gravità dei fatti addotti da queste ultime. Le parti ricorrenti ritengono, in particolare, che dette circostanze avrebbero dovuto provocare un comportamento dei loro superiori gerarchici idoneo a far cessare:
 - le attività illecite;
 - i comportamenti abusivi ed intimidatori del loro Capo Unità, nonché l'irragionevole ritardo dell'amministrazione nell'adottare provvedimenti;
 - le loro penose condizioni di lavoro, il che avrebbe potuto evitare l'intervento continuo del loro avvocato.

6. Sesto motivo, vertente su circostanze eccezionali che avrebbero reso necessario e perfino indispensabile l'intervento di un avvocato per salvaguardare i diritti delle parti ricorrenti e ottenere un'azione dell'AIPN rispetto ai loro asseriti di molestie morali e sessuali, cui esse sarebbero state sottoposte. L'intervento del loro avvocato sarebbe stato giustificato anche al fine di garantire la riservatezza delle loro testimonianze e di tutelarsi avverso l'inattività giuridica e le negligenze dei loro superiori gerarchici, proprio allo scopo di far cessare le loro inaccettabili condizioni di lavoro.

Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Commissione

(Causa T-39/17)

(2017/C 104/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, Francia) (rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e, di conseguenza;
- annullare la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2016 [C (2016) 7755 final] al fine di accogliere la domanda iniziale della ricorrente, ossia: «Innanzitutto, le firmatarie della presente chiedono di ricevere, in applicazione del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la copia completa del questionario e delle risposte a cui la Commissione fa riferimento nel suo parere 2016/C 302/03 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* il 19 agosto 2016»;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce principalmente quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni. La Commissione avrebbe ritenuto a torto che la ricorrente non avesse dimostrato l'esistenza di un simile interesse pubblico prevalente, mentre esso è dimostrato dai trattati europei, e in particolare dagli articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea («TUE») ma anche dagli articoli 15, paragrafo 1, e 298, paragrafo 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), nonché dall'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»).
2. Secondo motivo, vertente sulla primazia dei trattati europei e della Carta sul regolamento n. 1049/2001. La ricorrente ritiene che tale regolamento, che introduce restrizioni legali ai principi di trasparenza, di partecipazione e di apertura, debba essere interpretato e applicato molto restrittivamente e tenendo conto della cronologia dell'adozione dei testi legislativi e della Carta. Pertanto, la ricorrente ritiene, da un lato, che la convenuta non avrebbe dovuto applicare la presunzione generale per cui vi è pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività d'indagine in quanto, nel caso di specie, si tratterebbe di un'indagine trasversale e, dall'altro lato, che la convenuta avrebbe dovuto constatare che gli Stati membri non avevano richiesto tale tutela.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 41, paragrafo 2, e 42 della Carta, che garantiscono l'accesso ai documenti che riguardano una delle parti interessate.